

Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2020, n. 42-1567

Rinegoziazione mutui contratti con Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Autorizzazione alla stipula e sottoscrizione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 2020.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Dato atto che l'articolo 6 della Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13, con oggetto "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19" ha previsto che:

"1. In considerazione dell'emergenza da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere con gli istituti di credito, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

2. Le quote capitale sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento. La sospensione non deve rendere necessario il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire le modifiche del piano di ammortamento.

3. Le economie derivanti dalla sospensione della quota capitale dei prestiti con gli istituti di credito vengono destinate alla parziale copertura delle spese di cui all'articolo 18 comma 1."

Rilevato che, per sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione Province d'Italia (UPI) hanno sottoscritto l'Accordo Quadro, in data 06 Aprile 2020, con cui le banche aderenti consentono agli Enti Locali di disporre di liquidità aggiuntiva attraverso la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza nell'anno 2020. Il Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie ha formalmente richiesto, con nota pec n. 19329/A1110B in data 15 maggio 2020, la medesima operazione per la Regione Piemonte all'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A. consapevole che tale accordo non riguarda gli Enti pubblici, nell'intento di mettere a disposizione di questa Amministrazione, per il 2020, risorse aggiuntive per poter fronteggiare l'emergenza in corso.

Dato atto che Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha comunicato al Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie di aderire al suddetto Accordo e – tenuto conto della situazione di emergenza finanziaria conseguente alla diffusione dell'epidemia del Covid-19 e della consistenza del debito dell'Ente in essere con la Banca – con nota pec ricevuta dal Settore in data 22 maggio 2020, ha reso nota la propria disponibilità alla rinegoziazione dei seguenti prestiti concessi a favore della Regione Piemonte:

- posizione n. 741305851/35 di € 72.590.600,00 stipulato in data 16/12/2005 al tasso variabile pari ad Euribor 6m + 0,082% con scadenza al 31/12/2025 e debito residuo al 31/12/2019 di € 21.777.180,00;
- posizione n. 741305852/36 di € 100.000.000,00 stipulato in data 16/12/2005 al tasso variabile pari ad Euribor 6m + 0,082% con scadenza al 31/12/2025 e debito residuo al 31/12/2019 di € 30.000.000,00;
- per un totale di debito residuo al 31/12/2019 pari ad € 51.777.180,00

e alle seguenti condizioni:

- debito residuo rinegoziato pari a quello in essere alla data di perfezionamento del contratto di rinegoziazione;
- sospensione della quota capitale per l'anno 2020;
- proroga della durata del piano di ammortamento originario di un periodo di 12 mesi (scadenza fissata al 31/12/2026);

- mantenimento del tasso contrattualmente previsto.

Rilevato che, come richiesto dall'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai fini della stipulazione del contratto di rinegoziazione, la Regione deve presentare entro e non oltre il 30 giugno 2020 i seguenti documenti:

- a) approvazione da parte della Giunta o dal Consiglio Regionale dell'operazione;
- b) adozione di apposita determina a contrarre da parte del Direttore con cui, valutata la convenienza economico finanziaria dell'operazione, si procede alla stipula del contratto di rinegoziazione relativo ai mutui indicati.

In merito alla valutazione della convenienza economico finanziaria, la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio avvalendosi della Società Finance Active S.r.l. che collabora da anni nella gestione del debito della Regione Piemonte, verificherà che il valore attuale dell'operazione post rinegoziazione risulti non superiore al valore attuale dell'operazione ante rinegoziazione ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 448/2001.

Attestato che dal presente provvedimento non conseguono oneri finanziari in quanto, in relazione alla emergenza COVID-19, il Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie ha richiesto all'Istituto la possibilità di stipulare il contratto di rinegoziazione mediante scambio a mezzo PEC dato atto che il contratto comporta modifiche unicamente riferite al piano di ammortamento.

Per quanto sopra;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

visto l'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

visto l'art. 16 della L.R. n. 23/2008;

visto l'art. 6 della L.R. n. 13/2020;

vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di autorizzare previa verifica da parte della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio avvalendosi della Società Finance Active S.r.l., della sussistenza delle condizioni che rispettino il principio di convenienza economica finanziaria di cui all'art. 41 della Legge 448/2001, la rinegoziazione con l'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A dei seguenti mutui:

- posizione n. 741305851/35 di € 72.590.600,00 stipulato in data 16/12/2005 al tasso variabile pari ad Euribor 6m + 0,082% con scadenza al 31/12/2025 e debito residuo al 31/12/2019 di € 21.777.180,00;
- posizione n. 741305852/36 di € 100.000.000,00 stipulato in data 16/12/2005 al tasso variabile pari ad Euribor 6m + 0,082% con scadenza al 31/12/2025 e debito residuo al 31/12/2019 di € 30.000.000,00;
- per un totale di debito residuo al 31/12/2019 pari ad € 51.777.180,00

2) di autorizzare la rinegoziazione dei mutui al verificarsi della sussistenza della condizione di cui sopra alle seguenti condizioni:

- debito residuo rinegoziato pari a quello in essere alla data di perfezionamento del contratto di rinegoziazione;
- sospensione della quota capitale per l'anno 2020;

- proroga della durata del piano di ammortamento originario di un periodo di 12 mesi (scadenza fissata al 31/12/2026);
- mantenimento del tasso contrattualmente previsto;

3) di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio l'adozione delle azioni conseguenti e necessarie ai fini dell'operazione e alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione di cui al punto precedente;

4) di rinviare a successiva deliberazione la variazione di bilancio idonea a dare evidenza dell'utilizzo delle economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al punto precedente, dando atto che sul bilancio gestionale finanziario 2020-2022 (annualità 2020), l'operazione di rinegoziazione comporterà una sospensione delle quote capitali da pagare;

5) di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri finanziari in quanto, in relazione alla emergenza COVID-19, il Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie ha richiesto la possibilità di stipulare il contratto di rinegoziazione mediante scambio a mezzo PEC dato atto che il contratto comporta modifiche unicamente riferite al piano di ammortamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)